



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 56 del 29/03/2019

**"Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla
Sentenza emessa dalla Corte di appello di bari - Terza Sezione
civile - n. 1993/2018"**

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

L'art. 73, lett. a) del precitato D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in particolare, dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Provveditorato Economato, emerge quanto segue:

Con ricorso del 29.10.2001, la Soc. Fondiaria spa effettuava ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Puglia, per la somma complessiva di L. 120.246.241, per il mancato pagamento da parte dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (sciolto con L.R. del 9.3.1992 e nella cui posizione subentrava l'Amministrazione regionale) dei canoni di locazione relativi all'immobile sito n Bari alla via De Rossi, n. 220-234, come da Contratto di Locazione del 11.12.1996. Il Tribunale di Bari emanava avverso la Regione Puglia decreto ingiuntivo n. 5/2002 in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, con condanna della Regione al pagamento della suddetta somma, oltre al pagamento dell'importo di L. 1.941.500, di cui L. 149.500 per spese, oltre accessori di legge. Con atto di citazione del 4 marzo 2002 la

Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2002, chiedendo l'integrale rigetto delle richieste della società ed il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4040/2012, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/02, in accoglimento delle risultanze di parte attorea, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite. Successivamente, con atto di citazione del 6 febbraio 2014, notificato il 13/02/2014, la Unipol SAI (già fondiaria SAI Spa), proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.

La Corte d'Appello di Bari – Terza Sezione civile, con sentenza n. 1993/2018, pubblicata il 4 dicembre 2018 e notificata in forma esecutiva in data 8 gennaio 2019, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia al pagamento in favore della Unipol SAI spa della complessiva somma di € 55.206,08, oltre ad interessi legali e spese legali del doppio grado di giudizio, comprensive del 15% per r.s.g., IVA e cap come per legge, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di CTU.

In data 9 gennaio 2019, l'avvocato Vittorio Russi, in qualità di procuratore e difensore della UNIPOL SAI (già fondiaria SAI spa) procedeva, quindi, alla notifica all'Avvocatura regionale della suddetta sentenza e, in data 10 gennaio 2019, con nota prot. AOO_024/402, l'avvocato regionale Marco Carletti, segnalava alla Sezione Provveditorato Economato, l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle somme indicate in sentenza.

La Sezione Provveditorato Economato, competente in merito alla gestione e alle spese relative alle locazioni immobiliari (*fitti passivi*), acquisiva la suddetta nota con prot. AOO_107 n. 985 del 24/1/2019 e procedeva alla ulteriore verifica dei conteggi così come specificati nella nota di dettaglio pervenuta dall'avv. di controparte, ma già comprovati dall'avvocatura regionale che, peraltro, ad avvalorare tale orientamento, specificava nella nota del 10/01/2019, che la sentenza di che trattasi risulta priva di "vizi motivazionali e di profili di diritto meritevoli di censura".

Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito e verificata la congruità e puntualità del calcolo così come dettagliato nella parcella pro forma ricevuta dall'avv. Carriero Mario, acquisita al protocollo della Sezione con n. AOO/107/986 del 24 gennaio 2019, per complessivi € 99.900,41, comprensivi degli onorari liquidati in sentenza e di ogni onere ed imposta come per legge.

Si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e si deve procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 99.900,41 (novantanovemilanovecento/41).

Al finanziamento della spesa complessiva di € 99.900,41 si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 3405** –“*Contenzioso fitto locali. Indennizzi per danni derivanti dall'uso e rilascio degli immobili. Aggiornamento canoni per variazioni ISTAT relativi ad anni pregressi*” per l'importo di euro 55.206,08;
- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1315** “*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*” per l'importo di € 19.382,01;
-
- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317** *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali* per l'importo di € 25.126,82;
-
- Missione 1 –Programma 3- Titolo 1 **Capitolo 3600** “*Spese contrattuali a carico dell'Ente Regione e contributi unificati di iscrizione a ruolo di cui alla legge 488/99 e imposte di registrazione*” per l'importo di € 185,50.

All'impegno, liquidazione e pagamento, in favore del creditore si provvederà con successiva determinazione della Sezione Provveditorato Economato.

Il Funzionario P.O.
Lodazioni Immobiliari
Dott.ssa Margherita Zanelli

Il Funzionario A.P.
Pianificazione, Controllo e Affari legali
Dott.ssa Sonia Ferraro

Il Dirigente della Sezione Provveditorato
Economato
Dott. Antonio Mario Lerario

Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione
Dott. Angelosante Albanese

L'assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

Legge Regionale _____ 2019, n. _____

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari– Terza Sezione civile– n. 1993/2018

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1993/2018 della Corte d’Appello di Bari – terza sezione civile”, dell’importo complessivo di € 99.900,41, da corrispondere in favore della società UNIPOLSAI SpA, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all’articolo precedente si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio di:

- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 3405** –“*Contenzioso fitto locali. Indennizzi per danni derivanti dall'uso e rilascio degli immobili. Aggiornamento canoni per variazioni ISTAT relativi ad anni pregressi*” per l’importo di euro **55.206,08**;
- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1315** “*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*” per l’importo di € **19.382,01**;
- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317** *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali* per l’importo di € **25.126,82**;
- Missione 1 –Programma 3- Titolo 1 **Capitolo 3600** “*Spese contrattuali a carico dell’Ente Regione e contributi unificati di iscrizione a ruolo di cui alla legge 488/99 e imposte di registrazione*” per l’importo di € **185,50**